

166.**Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6266	Interrogazioni a risposta immediata	6209
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato)	6264	Missioni valevoli nella seduta del 12 marzo 1997	6263
Disegno di legge di conversione n. 3131:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	6217	(Annunzio)	6263
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6217	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6264
(Articoli del relativo decreto-legge)	6219		
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	6224	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	6266
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6265	Richieste ministeriali di parere parlamentare	6265
Interrogazioni all'ordine del giorno	6201		

PAGINA BIANCA

INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interrogazione:

PISCITELLO e RIZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i numerosi dipendenti della Sotis Cavi di Siracusa, un'impresa del gruppo Pirelli che da due anni ha sospeso l'attività produttiva, hanno fino ad oggi beneficiato del trattamento di cassa integrazione;

negli scorsi mesi era stata raggiunta una intesa, grazie all'intervento del prefetto di Siracusa e dei funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per prorogare di un altro anno il trattamento di cassa integrazione e consentire il varo del piano di reindustrializzazione dell'area in cui si trova lo stabilimento della Sotis Cavi;

il 19 giugno 1996, a trattative concluse e dopo che la domanda di cassa integrazione guadagni era stata inoltrata, il comitato regionale per l'impiego siciliano approvava una richiesta della Pirelli volta ad inserire i lavoratori della Sotis Cavi nelle liste di mobilità;

non è stata avviata alcuna procedura di consultazione sulla mobilità;

la decisione del comitato regionale per l'impiego è stata assunta sebbene le organizzazioni sindacali dei lavoratori avessero raggiunto un accordo sulla cassa integrazione guadagni;

di tale decisione si è venuti a conoscenza quando la sede Inps di Siracusa ha fatto rilevare la incompatibilità tra la

decisione di porre i lavoratori in mobilità e la erogazione dell'indennità di cassa integrazione;

l'esito paradossale di tale vicenda è che non solo i dipendenti della Sotis Cavi non possono più beneficiare del trattamento di cassa integrazione, ma non possono neppure avvalersi delle provvidenze previste per i lavoratori inseriti nelle liste di mobilità in quanto sono trascorsi i termini per presentare la relativa istanza;

la questione riveste la massima importanza in quanto si rischia in tal modo di vanificare anni di sforzi e di trattative sindacali che hanno visto impegnati, oltre alle organizzazioni dei lavoratori, le principali forze sociali e i massimi rappresentanti istituzionali della realtà siracusana, privando di fatto di ogni speranza di reimpiego i lavoratori della Sotis Cavi —:

se non ritenga di dover intervenire con la dovuta urgenza perché sia decretata la invalidità della procedura di licenziamento e di tutti gli atti e le decisioni conseguenti, alla luce della successiva ammissione al trattamento di cassa integrazione.
(3-00332)

(15 ottobre 1996)

B) Interrogazione:

RUZZANTE e SAONARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le statistiche rilevano, negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di infortuni sul lavoro;

nel periodo che va dal 1984 al 1992, le rilevazioni Inail indicano 815 mila infortuni (in media novantamila l'anno), 1.346 dei quali mortali;

l'adeguamento da parte delle aziende a quanto disposto dal decreto legislativo n.626 del 1994, normativa di riferimento in materia, ha presentato numerose difficoltà —:

quale sia il numero degli incidenti sul lavoro negli anni 1993, 1994 e 1995 (con l'eventuale tendenza del 1996) in Italia e nella provincia di Padova;

quali siano le iniziative previste dal Governo per prevenire gli infortuni sul lavoro e, in particolare, quale sia lo stato di attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994;

quali siano le iniziative tese a favorire aziende ed imprese per una corretta applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994.

(3-00387)

(29 ottobre 1996)

C) Interrogazione:

MANTOVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

lo scorso 5 novembre un'incursione dell'ispettorato del lavoro e dei carabinieri ha portato alla luce l'ennesimo scandaloso caso di sfruttamento del lavoro minorile. A Lizzanello, in provincia di Lecce, è stato infatti smascherato un calzaturificio la cui produzione si basava sulla schiavizzazione della manodopera operaia e minorile. Secondo i Carabinieri, che hanno presentato un dettagliato rapporto alla magistratura, le operaie sarebbero state costrette a lavorare in ambienti insalubri e fatiscenti, ricevendo compensi esigui rispetto al numero di ore di lavoro. « La busta paga? », dichiara una delle operaie minorenni, « e chi l'ha mai vista. Ci facevano firmare un bigliettino con la data, il nostro nome e le

giornate di lavoro fatte in un mese; quando trovavi tutti quanti i soldi, quando ne trovavi la metà. Ci davano ventimila lire al giorno. Iniziavamo alle sette di mattina e lasciavamo alle quattro di pomeriggio. E se c'era lo straordinario ci davano 1.950 lire l'ora. Il sabato lavoravamo fino alle tre per dieci mila lire. A fare i conti erano loro e c'era sempre qualche soldo in meno. Insomma, se lavoravi tutto il mese potevi prendere al massimo quattrocentocinquemila lire. Inutile dire che c'erano giorni che arrivavamo a confezionare anche 1.200 scarpe al giorno che poi vendevano in Cina e in Giappone. Loro i padroni, i soldi ce li hanno sicuramente. » (*Quotidiano di Lecce* del 6 novembre 1996);

il fenomeno in questione è più diffuso di quanto si possa lontanamente immaginare. Basti pensare che solo quest'anno si sono registrati clamorosi casi analoghi a quello di Lizzanello, a Fasano, a Oria e a Francavilla Fontana. Di « *baby operaie* » nel Salento ce ne sono tante; il problema è che ci si accorge di loro solamente quando qualcuna di esse si stanca di essere sfruttata e denuncia il suo datore di lavoro o quando arrivano i carabinieri. Insomma, ci vuole lo scandalo;

nell'anno solare 1995 sono arrivate all'ispettorato del lavoro 1.800 denunce; 1.842 di queste, considerando le domande arretrate, sono state definite, mentre ne sono rimaste insolute 3.089. Gli ispettori, nel 1995, in settecentoventi ispezioni hanno individuato circa quaranta giovani, dai quindici anni in su, assunti irregolarmente. Nel 1995 l'ispettorato ha recuperato contributi evasi per oltre ventitré miliardi di lire, mentre altri novecentosessanta milioni di lire sono stati recuperati per le prestazioni;

il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro di Lecce, dottor Elio Leaci, è stato costretto a confermare che, nonostante gli assidui controlli già operati dall'ufficio, continuano a sorgere nel Salento aziende dove i lavoratori minorenni

sono sottopagati, perché l'assoluta mancanza di lavoro, e dunque la disperazione, influisce inevitabilmente sui comportamenti dei lavoratori, su quello degli imprenditori e infine sull'atteggiamento dei sindacati stessi che partecipano alle angosce del lavoratore timoroso di essere licenziato. Dunque la recessione stravolge il mercato;

il decreto-legge n. 510 del 1996, che contempla i cosiddetti contratti di gradualità stipulati nel 1988 per venire incontro alle ditte meridionali, permettendo loro di allinearsi gradualmente al contratto nazionale, stipulato anche nel Salento lo scorso anno quale accordo provinciale tra l'associazione dei piccoli imprenditori, l'Union tessile e le organizzazioni sindacali, scadrà il prossimo 29 novembre 1996 e, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale, non potrà essere reiterato; così come sembra molto difficile, dato lo scarso lasso temporale a disposizione, che si possa convertire in legge. Le conseguenze di tale decadenza potrebbero portare ad un incremento del lavoro sommerso —:

quali considerazioni ed iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di fronteggiare un tale stato di cose, soprattutto nella fase della prevenzione e dunque della lotta contro la povertà di quest'angolo di terra, il Salento;

se non ritenga che l'ulteriore aggravio fiscale, che la legge finanziaria comporta, non possa determinare situazioni economicamente di non ritorno;

se non ritenga di dover veder con i suoi stessi occhi quanto dall'interrogante riportato dedicando alcune ore di una sua prossima giornata ad una attenta visita e, dunque all'analisi del tessuto economico-sociale del leccese. (3-00439)

(8 novembre 1996)

D) Interrogazione:

FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la persistente situazione di siccità sta provocando gravissimi danni all'economia agricola della Val Tidone e nella provincia di Piacenza;

l'ufficio periferico servizio dighe di Milano ha formulato una proposta, su istanza del Consorzio bacini Tidone e Trebbia, che prevede per la diga del Molato, oggi fuori servizio, il reinvaso di almeno un milione di metri cubi di acqua onde potere far fronte all'emergenza idrica della zona —:

per quali motivi il Dipartimento servizi tecnici nazionali ed il Servizio nazionale dighe presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non abbia ancora autorizzato il reinvaso della diga del Molato e se non intendano provvedere in merito con la massima urgenza. (3-00089)

(4 luglio 1996)

E) Interrogazione:

PANETTA, BASTIANONI e TERESIO DELFINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la giunta comunale della città di Roma ha palesemente violato le norme del nuovo codice della strada (in particolare l'articolo 36) in materia di redazione del piano urbano del traffico per l'attivazione dei parcometri, non avendo provveduto alla predisposizione del documento fondamentale per agire sulla viabilità, onde evitare di pervenire ad interventi irrazionali come quelli che si stanno registrando;

a tre anni dall'insediamento della giunta Rutelli, la capitale d'Italia registra un bilancio fallimentare in materia di traffico e di parcheggi;

ciò appare particolarmente preoccupante nella prospettiva dell'evento religioso del Giubileo del 2000;

solo in prossimità della scadenza del mandato la giunta ha registrato un susseguirsi di vitalità che ha portato alla indiscriminata istituzione dei parcometri, co-

sicché interi quartieri sono stati sconvolti nelle abitudini dei cittadini lavoratori, privati della libertà di movimento e di relazione;

i parcheggi « virtuali », come quelli disegnati sulle strade a scorrimento veloce, come i lungotevere, oltretutto deserti a causa dei prezzi proibitivi, sono stati contrabbandati come nuovi parcheggi dalle fertili menti dei responsabili capitolini, privando i lavoratori della possibilità di punti di avvicinamento ai posti di lavoro;

gli incassi dei parcometri sono destinati alla azienda comunale di trasporto Atac, anziché essere destinati alla costruzione di parcheggi possibili, come previsto dall'articolo 7, comma 7, del nuovo codice della strada;

il sindaco Rutelli, dimostrando scarsa conoscenza della città, ha definito come nuova la linea dell'autobus « 32 », che esiste da tempo immemorabile, certamente prima che lo stesso primo cittadino diventasse abitante del quartiere Prati;

non può in ogni caso essere definita « navetta » una linea che procede lentamente per una serie infinita di fermate;

è stata improvvisamente soppressa la linea 125, inaugurata con enfasi durante l'estate 1996, con gli identici capolinea della linea « 32 » —:

quali iniziative intenda assumere per assicurare anche nella capitale d'Italia il pieno rispetto dell'ordinamento;

se non ritenga che la politica del traffico della giunta Rutelli abbia incrementato la fiscalità del comune di Roma con l'introduzione di una surrettizia tassa sul suolo che discrimina i cittadini, violando il principio di equità;

se risulta che l'assessore al traffico e alla viabilità Tocci abbia intenzione di estendere i parcometri nell'intera città fino all'inesistente anello ferroviario, provocando così il deserto civile della città;

se non ritenga di assumere dati e approfondite informazioni sulle incaute decisioni della giunta Rutelli e sugli effetti da questa provocati a livello sociale, dandone conto nella relazione annuale al Parlamento, prevista dall'articolo 1, comma 2, del nuovo codice della strada.

(3-00227)

(18 settembre 1996)

F) Interrogazione:

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

dopo gli ultimi episodi di carattere criminale riguardanti il lancio di sassi da ponti autostradali, cui ha fatto seguito l'ennesima vittima innocente, si rende urgente un serio intervento del Governo affinché si reprima il fenomeno e si rafforzi la sicurezza sia degli automobilisti che di tutti i viaggiatori che fanno uso non solo delle autostrade, ma anche delle linee ferroviarie;

l'attuale clima di pericolo ha generato una naturale psicosi, la cui diffusione crea ulteriore pericolo lungo le nostre autostrade, in quanto si provoca negli automobilisti una forte tensione, soprattutto quando ci si approssima ai ponti posti in asse con senso di marcia delle rispettive carreggiate;

il problema non sarà risolvibile con il semplice rafforzamento dei controlli preventivi, visto che avrebbero comunque un carattere temporaneo e provvisorio;

più opportuno sarebbe rendere i ponti di attraversamento, sia autostradali che ferroviari, isolati dall'ambiente circostante, in modo da impedire che da essi possa effettuarsi il lancio di qualsiasi oggetto dal dorso viabile verso l'esterno, ovvero aumentando in modo opportuno l'altezza delle attuali strutture di protezione, fino a creare dei tunnel di reti da

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

cui non possa uscire alcun tipo di materiale solido in grado di trasformarsi in potenziale arma letale -:

se non ritenga di rendere più sicuri i sistemi di protezione posti ai lati di quei ponti particolarmente esposti al rischio

citato in premessa, in modo che tutta la loro campata di attraversamento viabile risulti completamente isolata dall'esterno, attraverso costruzioni che evitino il lancio di qualsiasi tipo di oggetto solido. (3-00617)

(14 gennaio 1997)

PAGINA BIANCA

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

PAGINA BIANCA

MICHIELON e COMINO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.*

— Per sapere — premesso che:

si esprime viva preoccupazione per la crescente confusione ed incertezza che sembra ispirare l'azione del Governo nel disegno di una nuova disciplina del settore delle telecomunicazioni, e di conseguenza sull'*iter* che dovrebbe portare alla fusione della Telecom in Stet, dando così vita alla « SuperStet »;

si ha l'impressione che la politica governativa, più che a realizzare un'effettiva liberalizzazione ed una reale apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni, che determinerebbe una diminuzione dei prezzi ed un aumento della qualità dei servizi nonché delle ricadute a favore della collettività, miri alla semplice privatizzazione, in quanto tale, delle attuali imprese pubbliche di telecomunicazioni, con la conseguente nascita di un oligopolio privato in una situazione di sostanziale chiusura, il che è sicuramente contrario alla liberalizzazione e all'apertura ad un'effettiva situazione di concorrenza del settore;

tale impressione diventerebbe certezza se fosse confermato che fin da questa settimana le assemblee delle società Stet e Telecom delibereranno in ordine alla determinazione dei rapporti di concambio delle rispettive azioni, avviando così il procedimento di fusione tra Stet e Telecom prima che sia stato definito il nuovo assetto definitivo del settore e senza che il Parlamento sia stato in grado di deliberare in ordine alle scelte di fondo;

riteniamo pertanto che qualsiasi atto inerente alla fusione posto in essere prima

di aver chiarito in modo inequivocabile quale dovrà essere l'*iter* che consentirà legittimamente il passaggio della concessione della Telecom alla Stet produrrebbe delle conseguenze semplicemente disastrose sulle quotazioni dei titoli in borsa;

v'è da aggiungere che i problemi non sono limitati al solo passaggio della concessione, ma va spiegato come la "SuperStet", nella quale lo Stato avrebbe una partecipazione inferiore al cinquanta per cento, potrebbe mantenere la concessione così acquisita quando l'articolo 198 del codice postale, tuttora in vigore, prevede che la concessione possa essere aggiudicata senza gara pubblica solamente nel caso in cui la società concessionaria disponga della maggioranza di capitale pubblico ed è in base a tale presupposto che quella attuale è stata rilasciata;

va ancora rilevato che, a seguito della fusione e della conseguente discesa della partecipazione sotto il cinquanta per cento, lo Stato non solo rinuncia ad incassare il plusvalore derivante dal possesso della maggioranza assoluta delle azioni, ma di fatto, procede ad una dismissione della partecipazione di controllo senza che sia stata ancora costituita l'Autorità prevista dall'articolo 1-bis della legge n. 474 del 1994 e senza rispettare le altre prescrizioni ivi sancite, le quali prevedono tra l'altro il coinvolgimento del Parlamento;

va infine ricordato che solo una società in cui la maggioranza delle azioni sia detenuta dallo Stato possa essere considerata strumentale a quest'ultimo; è pertanto da ritenere che una volta perduto il cinquanta per cento per effetto della fusione, lo Stato sarà obbligato a

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

cedere in tempi brevissimi la partecipazione restante, dato che ad esso non è consentito detenere partecipazioni azionarie per perseguire meri scopi di lucro -:

se siano fondate le voci secondo cui le assemblee della Stet e della Telecom dovranno deliberare a breve i rapporti di concambio azionario;

in che modo verrà trasferita la concessione della Telecom alla Stet e come la "SuperStet" potrà mantenerla, senza che venga varata una legge apposita;

in che misura l'incertezza sulla concessione incide sulla determinazione dei rapporti di concambio;

quali siano le ragioni di ordine superiore che inducono il Governo a rinunciare senza contropartita ad incassare il plusvalore discendente dal possesso della maggioranza delle azioni della società;

se, nel caso in cui l'Autorità sulle telecomunicazioni non venga varata entro maggio, il Governo si ritenga legittimato, con la scusa di dover rispettare i tempi per la fusione, cioè entro il mese di giugno, ad approvare con atti regolamenti o di decretazione d'urgenza la disciplina delle telecomunicazioni, ponendo il Parlamento di fronte ad una serie di fatti compiuti e violando le sue prerogative.

(3-00861)

(11 marzo 1997)

NESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la fusione tra la Stet e la Telecom, in forza del meccanismo tecnico del concambio azionario, determinerà di fatto la privatizzazione sostanziale del gruppo, posto che la partecipazione detenuta dallo Stato scenderà al di sotto della soglia del 51 per cento;

in questo quadro, quando verrà il momento di dar corso alla privatizzazione di Stet e Telecom, il Governo non potrà procedere effettivamente alla vendita della maggioranza delle azioni, con il rischio

della preventiva costituzione di un nucleo di azionisti in grado di esercitare influenze;

il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, prevede che, per la privatizzazione di tali servizi, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

l'articolo 2 del decreto legge n. 332 del 1994, convertito dalla legge n. 474 del 1994, nell'ambito della disciplina che introduce nel nostro ordinamento le cosiddette *golden share*, prevede un coinvolgimento delle Camere stabilendo che l'individuazione delle società da privatizzare che operano nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti d'energia e degli altri servizi pubblici, avvenga da parte del Governo, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari:-

se intenda tener conto dei precisi passaggi ordinamentali ed istituzionali sopra indicati che attribuiscono, tra l'altro, al Parlamento l'esercizio di rilevanti prerogative di indirizzo politico. (3-00875)

(11 marzo 1997)

GIOVANARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

la Lehman Brothers, consulente del Tesoro per la privatizzazione della Seat, avrebbe acquistato e venduto titoli Seat per oltre venti milioni di azioni, attraverso una società di intermediazione mobiliare controllata;

la Lehman Brothers, avrebbe consentito a Carlo De Benedetti, attraverso l'editoriale *l'Espresso*, di entrare fra i pretendenti all'acquisto della Seat;

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

risultano strettissimi rapporti fra la Lehman Brothers ed il gruppo De Benedetti;

della vicenda si sta interessando la Procura di Torino e la Consob —:

quali valutazioni e spiegazioni possa fornire al Parlamento su quanto sta accadendo. (3-00863)

(11 marzo 1997)

ARMAROLI, SELVA, ANEDDA, NERI, MANTOVANO e COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

in base a quali considerazioni giuridiche il Ministro Flick ritenga che la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali non possa esaminare il tema della magistratura e se il Governo non si senta delegittimato dalle « bacchettate » inflittigli al riguardo dall'onorevole D'Alema, azionista di riferimento del Ministero in carica pro-tempore. (3-00860)

(11 marzo 1997)

CAROTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

alcuni organi di informazione hanno riportato notizie relative alle dichiarazioni rese dal Ministro di grazia e giustizia, che mostrerebbe perplessità circa l'opportunità che la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, esami temi e questioni attinenti all'ordine giudiziario e all'amministrazione della giustizia che potrebbero ben essere trattate in sede di legislazione ordinaria;

tali dichiarazioni, ove vere, indurrebbero a ritenere che la Commissione bicamerale potrebbe trovare nella legislazione ordinaria, che si andrebbe ad approvare, un limite ad intervenire sugli articoli 101 e seguenti della Costituzione —:

quale sia l'effettivo intendimento del Governo circa i disegni di legge presentati sulla materia, segnatamente nel rapporto

tra legislazione ordinaria e normazione costituzionale. (3-00872)

(11 marzo 1997)

LI CALZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la sua affermazione sul fatto che la Commissione bicamerale non potrebbe occuparsi della giustizia - e che comunque i lavori di questa Commissione costituiscono un ostacolo all'esame da parte delle commissioni parlamentari dei disegni di legge del Governo -esprime un retropensiero, peraltro già esplicitato da alcuni settori della magistratura;

è scontato che la responsabilità politica non permetterà che la giustizia diventi oggetto di scambio o di baratto, posto ciò, è altrettanto scontato che la Commissione bicamerale, competente a rivedere la seconda parte della Costituzione, non può non occuparsi della giustizia considerata non come « questione » ma come un aspetto del più ampio assetto delle garanzie —:

se la preoccupazione del Ministro sia forse quella che la Commissione bicamerale, nel rivedere alcuni punti che dovranno poi trovare un assetto consequenziale nell'ordinamento giudiziario, riesca ad innovare veramente, mentre il Ministro preferisce continuare ad insistere sui disegni di legge che « appaiono » innovativi sulla scia del vezzo antico « cambiar tutto per non cambiare nulla ». (3-00874)

(11 marzo 1997)

MATRANGA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quali siano le iniziative del Governo in vista dell'imminente decisione del Governo americano sulla richiesta di estradizione per Silvia Baraldini affinché venga applicata la convenzione di Strasburgo. (3-00862)

(11 marzo 1997)

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

CREMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'annosa vicenda che coinvolge la nostra connazionale Silvia Baraldini detenuta da quattordici anni nelle carceri degli Stati Uniti d'America è stata oggetto di una mozione approvata dalla Camera dei Deputati il 5 dicembre 1996:-

quale è stata l'iniziativa del Governo nel merito degli impegni assunti a seguito dell'approvazione della mozione.

(3-00876)

(11 marzo 1997)

SINISCALCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

in relazione alle carenze di organico della Procura della Repubblica di Napoli, più volte denunciate anche mediante interviste rilasciate alla stampa dal capo di quell'ufficio, quali provvedimenti si intendano assumere per porre termine ad una situazione tanto più incresciosa ove si consideri la gravità che hanno assunto i nuovi fenomeni di criminalità nel territorio napoletano.

(3-00864)

(11 marzo 1997)

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1997,
N. 11, RECANTE MISURE STRAORDINARIE PER LA CRISI
DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO ED ALTRI INTERVENTI
URGENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA (3131)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: « bovina, » sono inserite le seguenti: « nonché per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, »; sono aggiunte, in fine, le parole: « , come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni »;

al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: « individuati » sono inserite le seguenti: « , d'intesa con gli assessorati regionali all'agricoltura, »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere altresì concessi, alle medesime condizioni, dalle altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « entro il 28 febbraio 1997. Le modalità di accreditamento al Meliorconsorzio dell'ammonta-

re » sono sostituite dalle seguenti: « o ad altra banca di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il 31 marzo 1997. Le modalità di accreditamento dell'ammontare ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 28 dicembre 1992, » sono inserite le seguenti: « come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, »;

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « di lire 800 mila a capo » sono inserite le seguenti: « e di lire 400 per kg. di quota posseduta »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « 28 febbraio 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1997 »;

al comma 2, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « nel quinquennio successivo ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 — (Assegnazioni di quote ai giovani produttori) — 1. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui all'articolo 4, comma 3, sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di età inferiore a 40 anni, titolari, alla data del 1° aprile 1997, di una quota inferiore a 500.000 kg. e ai produttori titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota non superiore a 60.000 kg. o a 100.000 kg nelle zone di montagna, che siano tutti comunque in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nella campagna

1996-97 e che, in ogni caso, non abbiano venduto né affittato quote a loro assegnate nel corso delle campagne 1994-95, 1995-96 e 1996-97.

2. L'attribuzione di cui al comma 1 è effettuata a livello regionale e non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine della campagna 1999-2000.

3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti i quantitativi di riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale alla data del 1º aprile 1997.

4. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.

5. Gli istituti tecnici agrari statali o legalmente riconosciuti che nell'ambito delle proprie attività didattiche allevano vacche da latte possono richiedere l'assegnazione a titolo gratuito, con decorrenza dalla campagna 1997-98, di quote latte nella quantità necessaria a garantire la sopravvivenza economica e la funzione didattica di ciascuna azienda agraria d'istituto ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « le modalità della gestione delle quote, l'eventuale sussistenza di irregolarità » sono sostituite dalle seguenti: « la sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonché di eventuali irregolarità »;

al comma 4, le parole: « entro sessanta giorni dalla data della nomina, formulando specifiche proposte » sono sostituite dalle seguenti: « , che provvedono a trasmetterla immediatamente al Parlamento, entro sessanta giorni dalla data

dell'insediamento, formulando specifiche proposte circa la efficiente e trasparente riorganizzazione della gestione del sistema e circa il perseguimento ai sensi di legge o di regolamento delle responsabilità eventualmente accertate nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « 15 aprile 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 maggio 1997 ».

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , elaborata sulla base dei dati e delle relative variazioni obbligatoriamente trasmessi dall'Associazione italiana allevatori (AIA) e dai soggetti pubblici delegati alla gestione del sistema allevoriale italiano »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, già dotate di anagrafe del bestiame, si provvede in sede locale all'attuazione della direttiva 92/102/CEE, assicurando l'interconnessione con il sistema nazionale »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'AIMA, le regioni e le province autonome sono interconnessi attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 1 ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati possono accedere alla banca dati di cui al comma 1 secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'AIMA, le regioni e le province autonome si avvalgono dell'anagrafe di cui al comma 1 per effettuare i

necessari riscontri al fine della corretta applicazione del regime delle quote latte, adottando i provvedimenti conseguenti in ordine alla titolarità ed alla consistenza delle medesime ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(*Finanziamenti*).

1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine società per azioni (MELIORCONSORZIO) è autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992.

2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo.

3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per ciascuna

tipologia di bestiame ed area geografica, la misura della perdita di reddito determinata.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal presente articolo, sono erogati esclusivamente entro il 1° luglio 1997 e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

ARTICOLO 2.

(*Procedure*).

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed al Meliorconsorzio entro il 28 febbraio 1997. Le modalità di accreditamento al Meliorconsorzio dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le operazioni di cui all'articolo 1 sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica da parte della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(*Premio per la perdita di reddito*).

1. Le aziende agricole di cui all'articolo 1, ubicate nelle aree a più alta vocazione produttiva e che non abbiano richiesto il finanziamento di cui al medesimo arti-

colo, possono richiedere un premio com-misurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bo-vina, determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, da erogarsi da parte dell'AIMA previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubi-cata l'azienda. L'ammontare del premio è determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda e all'AIMA entro il 31 marzo 1997.

3. I premi di cui al presente articolo possono essere erogati esclusivamente entro il 1° luglio 1997.

4. È abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e le funzioni residuali concernenti i regola-menti comunitari a durata pluriennale, già rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA.

ARTICOLO 4.

(Incentivi per l'abbandono della produzione).

1. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle aree a più alta vocazione produttiva, può essere accordato, ai produttori titolari di un quanti-tativo di riferimento ai sensi del regola-mento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che non richiedano i benefici delle misure di cui agli articoli 1 e 3, un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato sulla base del nu-mero di vacche da latte in stalla alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo, sarà erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 28 febbraio 1997. Ove il produttore titolare di quota non sia pro-prietario dell'azienda, l'istanza per il pre-mio d'abbandono deve essere sottoscritta anche dal proprietario. La predetta istanza deve in ogni caso contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda.

3. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio sono attribuiti alla riserva nazionale a partire dal 1° aprile 1997.

4. All'onere derivante dagli articoli 3 e 4, determinato in complessivi 80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibi-lità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente ridu-zione delle disponibilità in conto residui del capitolo 7560 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, ali-mentari e forestali per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Assegnazione di quote ai giovani produttori).

1. Nei limiti dei quantitativi comples-sivi di cui all'articolo 4, comma 3, sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani pro-duttori di età inferiore a 40 anni, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota inferiore a 500.000 Kg., in misura non superiore al 20 per cento della quota medesima e che si

impegnino ad acquistare quantitativi anche nell'ambito del programma volontario di abbandono di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

2. La riattribuzione delle quote è effettuata su base regionale. I giovani produttori, beneficiari dell'assegnazione, perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo 1999-2000.

3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti i quantitativi di riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale alla data del 1° aprile 1997.

4. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.

ARTICOLO 6.

(*Fondo interbancario di garanzia*).

1. Al Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico in materia bancaria e creditizia, è destinato, per il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo straordinario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello Stato a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999.

2. Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari a quello previsto dal comma 1, potrà essere versato dalle banche che hanno effettuato operazioni di credito agrario garantite dal Fondo, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

3. I contributi previsti nei commi 1 e 2 non concorrono a formare il reddito

imponibile del Fondo al fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, né la base di computo dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

4. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è deducibile al fini della determinazione del reddito imponibile delle banche eroganti.

5. All'onere derivate dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in lire 27 miliardi per il 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 7.

(*Commissione governativa di indagine*).

1. È istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare le modalità della gestione delle quote, l'eventuale sussistenza di irregolarità nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in

relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.

2. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è composta da sette membri scelti tra magistrati, funzionari ed esperti della materia. La commissione utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica.

3. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facoltà di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla documentazione delle aziende di produzione e trasformazione lattiera e può avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari costituito al sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato.

4. La commissione è tenuta a presentare la propria relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data della nomina, formulando specifiche proposte.

5. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro

del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facoltà di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione governativa di indagine di cui al comma 4 e comunque entro il 15 aprile 1997. Restano in ogni caso fermi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 8.

(Anagrafe del bestiame).

1. Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali, il Ministero della sanità realizza un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati distribuita.

2. La banca dati, di cui al comma 1, è articolata su tre livelli: locale, regionale e nazionale, collegati in rete.

3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'AIMA sono interconnessi attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 1, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Le altre amministrazioni dello Stato ed gli altri soggetti interessati possono accedere alla banca dati di cui al comma 1 secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministero della sanità provvede alla realizzazione della banca dati di cui al comma 1 utilizzando le economie di spesa derivanti dalla cessazione di altri propri sistemi di identificazione, adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. Al fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo annuo, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale; conseguentemente è ridotto, a decorrere dal 1998, di pari importo l'accantonamento destinato all'indennità per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.

5. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, l'AIMA, d'intesa con le regioni e province autonome, per assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia zootechnica e prodotti derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti all'attuazione dei controlli di propria competenza, anche mediante l'utilizzo di banche dati già disponibili nel comparto agricolo a livello centrale e regionale.

6. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, la convenzione 28 novembre 1991, approvata con decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla Corte dei conti il 19 dicembre 1991, è prorogata per un ulteriore anno per consentire la stipula degli atti esecutivi necessari da sottoporre al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

(*Conservazione stanziamenti*).

1. Per assicurare la funzionalità dei servizi, le iniziative di sviluppo agricolo,

gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilità dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087, 4088, 5002, 5005, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1997.

ARTICOLO 10.

(*Misure di accompagnamento della PAC*).

1. Per consentire il completamento dei pagamenti relativi all'anno 1996 degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è autorizzata la spesa di lire 72,2 miliardi per l'anno 1997.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 72,2 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. La somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

(*Disposizioni previdenziali per il settore agricolo*).

1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata per

la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione è fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 è differito, senza interessi od altri oneri, dal 20 gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 344 miliardi per l'anno 1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998

e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, per lire 10 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01. (*Trasferimento di funzioni alle regioni e alle province autonome per interventi urgenti nel settore lattiero-caseario*). 1. L'attuazione ed il controllo di quanto previsto dal presente decreto e le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono interamente trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) concorre con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario.

2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate esclusivamente le attività di indirizzo e di

coordinamento, nonché le eventuali azioni di surroga nel caso di inadempienza da parte di regioni e di province autonome.

01. 1.

Prestamburgo.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01. (*Trasferimento di funzioni alle regioni e alle province autonome per interventi urgenti nel settore lattiero-caseario*). 1. L'attuazione ed il controllo di quanto previsto dal presente decreto e le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento CE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono interamente trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) concorre con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea nei settori lattiero-caseario, anche attraverso la modifica dei sistemi informatici dell'AIMA nel sistema unico del SIAN.

2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono assegnate esclusivamente le attività di indirizzo e di coordinamento, nonché le eventuali azioni di surroga nel caso di inadempienza da parte di regioni e di province autonome.

01. 2.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Interventi in favore del settore lattiero-caseario e disposizioni previdenziali*). 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario è prevista la concessione di un

premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, da erogarsi da parte dell'AIMA.

2. I premi di cui al comma 1 sono destinati alle aziende titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e sono concessi fino all'importo complessivo di lire 177 miliardi. Detto importo è ripartito tra le regioni e le province autonome in proporzione ai quantitativi di riferimento ad esse attribuiti, quali risultano dalla somma dei quantitativi assegnati, ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92, ai singoli produttori che operano nelle medesime regioni e province autonome. Le regioni e le province autonome hanno facoltà di integrare con risorse proprie l'importo complessivo ad esse attribuito in base a detto riparto.

3. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda e all'AIMA entro il 30 aprile 1997. L'AIMA, previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, eroga i premi entro il 30 giugno 1997.

4. L'ammontare dei singoli premi è determinato dalle regioni e dalle province autonome, in funzione del numero di capi detenuto dai singoli produttori, al momento della presentazione della domanda.

5. All'onere derivante dall'erogazione dei premi di cui al comma 1, per l'importo indicato al comma 2, si provvede mediante riduzione di 127 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 53 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e quanto a lire 74 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e mediante riduzione di lire 50 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997. Il Mini-

stro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le aziende agricole di cui al comma 1, che non accedono ai contributi di cui al medesimo comma 1, e che non sono state compensate dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, possono richiedere un contributo di importo non superiore al superprelievo da esse dovuto per la campagna di commercializzazione 1995-1996.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in complessivi 370 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 325 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA.

8. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed indeterminato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

9. All'onere relativo ai contributi cui al comma 8, valutato in complessivi 29 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento per l'anno 1997 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento per l'anno 1997, relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 6.

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vasconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Interventi urgenti nel settore lattiero-caseario*). 1. I produttori che non sono stati compensati dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito determinatasi in conseguenza sia dell'emergere della encefalopatia spongiforme bovina, sia dell'applicazione del superprelievo relativo alla campagna di commercializzazione 1995-1996.

2. L'ammontare del premio di cui al comma 1 non può risultare superiore all'entità del superprelievo dovuto per la campagna di commercializzazione 1995-1996 dai produttori di cui al medesimo comma 1. La domanda per la concessione di tale premio deve essere presentata all'AIMA entro il 30 aprile 1996. La stessa AIMA eroga i premi di cui al presente articolo entro il 31 luglio 1997.

3. All'onere relativo ai premi di cui al comma 1, valutato in complessivi 370 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 53 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e, quanto a lire 167 miliardi, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

1. 7.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 1, sopprimere le parole da: danneggiato dalla crisi fino a: patrimonio zootecnico.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina con le seguenti: a seguito della tardiva applicazione del regime delle quote latte in Italia con particolare riferimento alla campagna 1995-1996.

1. 12.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 1, sopprimere le parole da: danneggiato dalla crisi fino a: encefalopatia spongiforme bovina.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina con le seguenti: a seguito della tardiva applicazione del regime delle quote latte in Italia, con particolare riferimento alla campagna 1995-1996 e seguenti.

1. 11.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 1, sopprimere le parole da: danneggiato dalla crisi fino a: encefalopatia spongiforme bovina.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: a seguito della crisi pro-

vocata dalla encefalopatia spongiforme bovina *con le seguenti:* a seguito della tardiva applicazione del regime delle quote latte in Italia.

1. 57.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

*Al comma 1, sostituire le parole: nonché per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico *con le seguenti:* i cui titolari non siano stati compensati dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642*

1. 10.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vasscon.

*Al comma 1, sostituire le parole: il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine società per azioni (Meliorconsorzio) è autorizzato *con le seguenti:* le banche sono autorizzate.*

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda e alla banca prescelta dal richiedente entro il 31 marzo 1997. Alla concessione e contestuale liquidazione del concorso degli interessi provvede il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla base di rendiconti semestrali. Al pagamento del concorso medesimo a favore degli istituti mutuanti provvede il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine società per azioni (Meliorconsorzio), con il quale verrà stipulata apposita convenzione. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono de-

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

terminate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro.

1. 56.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato *con le seguenti:* e le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono autorizzati.

1. 1.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: dello Stato *con le seguenti:* delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato *con le seguenti:* delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dello Stato *con le seguenti:* delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 55.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Al comma 1, sostituire le parole: dello Stato *con le seguenti:* delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato *con le seguenti:* delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 15.

Prestamburgo.

Al comma 1, sostituire le parole: dello Stato *con le seguenti:* delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 14.

Prestamburgo.

Al comma 1, sostituire le parole: 350 miliardi *con le seguenti:* 500 miliardi.

1. 18.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Al comma 1, sopprimere le parole: come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 54.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I finanziamenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in proporzione ai quantitativi di riferimento ad esse attribuiti, quali risultano dalla somma dei quantitativi assegnati, ai sensi del predetto regolamento (CEE) 3950/92, ai singoli produttori che operano nelle medesime regioni e province autonome.

1. 8.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasconi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I finanziamenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in proporzione ai quantitativi

di riferimento ad esse attribuiti, quali risultano assegnati, ai sensi del predetto regolamento (CEE) n. 3950/92, ai singoli produttori che operano nelle medesime regioni e province autonome.

1. 59.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 la quota di contributo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quale stima della perdita media del reddito d'impresa, non può superare il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti zootecnici realizzati nel 1996 dall'impresa richiedente, quali risultano da regolari fatturazioni, con un massimo di contributo di 10 milioni per ciascuna impresa richiedente.

***1. 16.**

Prestamburgo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 la quota di contributo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quale stima della perdita media del reddito d'impresa, non può superare il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti zootecnici realizzati nel 1996 dall'impresa richiedente, quali risultano da regolari fatturazioni, con un massimo di contributo di 10 milioni per ciascuna impresa richiedente.

***1. 58.**

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 19.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il calcolo della perdita di reddito è effettuato dalle regioni e dalle province autonome, in base al numero di capi presenti sul loro territorio, quali risultano dalle fonti statistiche ufficiali più recenti.

1. 9.

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vasscon.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il calcolo della perdita di reddito è effettuato dalle regioni e dalle province autonome, in base al numero di capi presenti sul loro territorio, quali risultano dalle ultime fonti statistiche ufficiali.

1. 53.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 4, sostituire le parole: esclusivamente entro il 1° luglio 1997 *con le seguenti:* entro il termine massimo del 31 settembre.

1. 52.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° luglio *con le seguenti:* 30 settembre.

1. 13.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 4, dopo le parole: e sono assistiti aggiungere le seguenti: dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e.

*1. 5.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Al comma 4, dopo le parole: e sono assistiti aggiungere le seguenti: dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e.

*1. 51.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 4, dopo le parole: e sono assistiti aggiungere le seguenti: dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e.

* 1. 3.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di disporre delle risorse necessarie per fronteggiare gli oneri che lo Stato dovrà sopportare in relazione alle conclusioni della Commissione governativa e delle sentenze della giustizia amministrativa, è istituito un fondo di solidarietà. Per gli anni 1996-1997 tale fondo è stabilito in lire 150 miliardi e sarà finanziato da trasferimenti statali e regionali concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; per gli anni successivi sarà alimentato dalla concessione di un contributo dei produttori di latte in misura da stabilire in sede di accordi contrattuali sul prezzo del latte. Con provvedimento amministrativo del Ministro competente si provvederà a definire i criteri e le modalità di erogazione del fondo di solidarietà.

petente si provvederà a definire i criteri e le modalità di erogazione del fondo di solidarietà.

1. 50.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. Al fine di disporre delle risorse necessarie per fronteggiare gli oneri che lo Stato dovrà sopportare in relazione alle conclusioni della Commissione governativa e delle sentenze della giustizia amministrativa, è istituito un fondo di solidarietà. Per gli anni 1996-1997 tale fondo è stabilito in lire 150 miliardi e sarà finanziato da trasferimenti statali e regionali concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; per gli anni successivi sarà alimentato dalla concessione di un contributo dei produttori di latte in misura da stabilire in sede di accordi contrattuali sul prezzo del latte. Con provvedimento amministrativo del Ministro competente si provvederà a definire i criteri e le modalità di erogazione del fondo di solidarietà.

1. 4.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

4-ter. Dal finanziamento sono escluse le aziende ubicate nelle zone ricomprese dalle priorità compensative indicate nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

1. 17.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1. (*Gestione delle quote latte*). 1. A modifica e integrazione della legge n. 468 del 1992, la gestione delle quote dovrà prevedere:

- 1) il riconoscimento della quota B storica;
- 2) la soppressione del sostituto di imposta;
- 3) la esplicitazione nel bollettino annuale della quantità assegnata e della quota realmente prodotta;
- 4) la redistribuzione delle quote non prodotte alle aziende su piani di sviluppo con insediamento di giovani produttori;
- 5) l'applicazione di una franchigia del 10 per cento oltre la quota stabilita;
- 6) la razionalizzazione della compensazione anche attraverso un livello regionale.

1. 02.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Gestione delle quote latte*).

1. A modifica e integrazione della legge n. 468 del 1992 la gestione delle quote dovrà prevedere:

- a) il riconoscimento della quota B storica;
- b) che nel bollettino annuale venga resa nota, oltre alla quantità assegnata, anche la quota realmente prodotta;
- c) la redistribuzione delle quote non prodotte alle aziende su piani di sviluppo con insediamento di giovani produttori;
- d) l'applicazione di una franchigia del 10 per cento oltre la quota stabilita;
- e) la razionalizzazione della compensazione.

1. 01.

Grillo, Di Nardo, Peretti.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ed al Meliorconsorzio sino a: entro.

2. 5.

Franz, Poli Bortone, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ed al Meliorconsorzio sino a: entro con le seguenti: ed al Meliorconsorzio o alle altre banche.

2. 1.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:

Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo delle regioni e delle province autonome e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate secondo le normative in materia emanate dalle regioni stesse e dalle province autonome.

2. 2.

Prestamburgo.

Sopprimere il comma 2.

2. 3.

Prestamburgo.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla regione o provincia autonoma con le seguenti: dagli assessorati regionali all'agricoltura o dagli assessorati provinciali all'agricoltura per quanto concerne le province autonome.

2. 6.

Franz, Poli Bortone, Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Cuscunà.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il contributo di cui all'articolo 1, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, verrà ripartito tra le diverse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano proporzionalmente al numero di vacche da latte allevate, quale risulta dalle più recenti statistiche in materia redatte dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT). All'onere derivante dagli stanziamenti assegnati alle regioni ed alle province autonome si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***2. 4.**

Prestamburgo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il contributo di cui all'articolo 1, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, verrà ripartito tra le diverse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano proporzionalmente al numero di vacche da latte allevate, quale risulta dalle più recenti statistiche in materia redatte dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), comparate, per quanto possibile, con i dati dell'AIA. All'onere derivante dagli stanziamenti assegnati alle regioni ed alle province autonome si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***2. 10.**

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 53,900 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

2. 7.

Franz, Poli Bortone, Losurdo, Antonio Carrara, Caruso, Fino, Cuscunà.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (*Interventi urgenti nel settore lattiero-caseario e disposizioni di carattere previdenziale*). 1. Il Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1997, provvede a rimborsare i produttori di latte che hanno versato il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede al pagamento della quota residua del prelievo supplementare dovuto dagli acquirenti, quali risultano dagli appositi elenchi redatti dall'AIMA.

2. All'onere relativo al pagamento di cui al comma 1, determinato in complessivi 370 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 325 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed indeterminato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. All'onere relativo ai contributi cui al comma 3, valutato in complessivi 29 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento per il 1997 relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3. 4.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 sino a: di cui al medesimo articolo, con le seguenti: i cui produttori non sono stati compensati dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e che non abbiano richiesto il finanziamento di cui all'articolo 1.

3. 12.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle aree con le seguenti: nelle province.

3. 15.

Franz, Poli Bortone, Losurdo, Nuccio Carrara, Losurdo, Caruso, Fino, Alois, Cuscunà.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a causa della encefalopatia spongiforme bovina.

3. 10.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dell'AIMA previa verifica ed autorizzazione.

3. 14.

Prestamburgo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3. 5.

Vascon, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: I finanziamenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in proporzione ai quantitativi di riferimento ad esse attribuiti, quali risultano dalla somma dei quantitativi assegnati, ai sensi del predetto regolamento (CEE) 3950/92 ai singoli produttori che operano nelle medesime regioni e province autonome. L'ammontare dei singoli premi è determinato dalle regioni e dalle province autonome, in funzione del numero di capi detenuto dai singoli produttori al momento della presentazione della domanda.

3. 11.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare del premio è fissato in lire 250.000 a capo e

verrà parametrato per ciascuna zona geografica in relazione alle differenti perdite di reddito subite dalle aziende zootechniche. L'AIMA comunica gli importi parametrati del premio con apposita circolare emanata almeno 20 giorni prima del termine di scadenza di presentazione delle domande.

3. 20.

Poli Bortone, Franz, Alois, Nuccio Carrara, Caruso, Losurdo, Fino, Cuscunà.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare del premio è fissato dall'AIMA con apposita circolare emanata almeno 30 giorni prima del termine di scadenza di presentazione delle domande.

3. 2.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare del premio è fissato dall'AIMA con apposita circolare emanata almeno 20 giorni prima del termine di scadenza di presentazione delle domande.

3. 21.

Poli Bortone, Franz, Alois, Nuccio Carrara, Caruso, Losurdo, Fino, Cuscunà.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque nella misura minima di lire 250.000 a capo.

3. 23.

Poli Bortone, Franz, Alois, Nuccio Carrara, Caruso, Losurdo, Fino, Cuscunà.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque nella misura minima di lire 200.000 a capo e fino ad un massimo di 100 capi.

***3. 8.**

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque nella misura minima di lire 200.000 a capo e fino ad un massimo di 100 capi.

***3. 22.**

Poli Bortone, Franz, Alois, Nuccio Carrara, Caruso, Losurdo, Fino, Cuscunà.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e comunque nella misura minima di lire 200.000 a capo.

3. 9.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 2, sopprimere le parole: e all'AIMA.

***3. 16.**

Franz, Poli Bortone, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere le parole: e all'AIMA.

***3. 13.**

Prestamburgo.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 1997 *con le seguenti:* 31 giugno 1997.

3. 24.

Poli Bortone, Franz, Alois, Nuccio Carrara, Caruso, Losurdo, Fino, Cuscunà.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 1997 con le seguenti: 31 maggio 1997.

3. 7.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 1997 con le seguenti: 30 aprile 1997.

3. 6.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il premio di cui al presente articolo dovrà essere utilizzato dalle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario al fine di procedere al risanamento e al ripristino del patrimonio zootecnico tramite acquisto di vacche da latte che garantiscano la produzione precedente alla perdita di capi affetti da encefalopatia spongiforme bovina.

3. 1.

Malentacchi, Muzio.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 6.

Malentacchi, Muzio.

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:

ART. 4. (Riserva nazionale). 1. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, può essere accordato ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che presentino domanda alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA entro il 31 marzo

1997 e che non richiedano i benefici delle misure di cui agli articoli 1 e 3, un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione lattiera. Tale premio, in misura di lire 800 mila per ogni vacca da latte e per un massimo di 100 vacche da latte per stalla, sarà erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione delle regioni e delle province autonome.

2. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio di cui al comma 1 confluiscono nella riserva nazionale e, a partire dal 1° aprile 1997, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in proporzionali ai quantitativi di riferimento ad esse attribuiti, quali risultano dalla somma dei quantitativi assegnati, ai sensi del predetto regolamento (CEE) 3950/92 ai singoli produttori che operano nelle medesime regioni e province autonome.

3. Le regioni e le province autonome, nei limiti dei quantitativi loro assegnati ai sensi del comma 2, provvedono a distribuire detti quantitativi, attraverso attribuzioni gratuite rivolte ai giovani produttori di età inferiore ai 40 anni che ne fanno domanda e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già titolari di una quota non inferiore a 80.000 Kg. e non superiore a 500.000 Kg. e che sono in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nella campagna 1996-1997 e che, in ogni caso, non hanno né ceduto, né affittato quote a loro assegnate nel corso delle campagne 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997.

4. L'attribuzione di cui al comma 3 non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine della campagna 1999-2000.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in complessivi 80 miliardi, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, e conseguente iscrizione nel bilancio di previsione dell'AIMA per il 1997. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

4. 10.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascón.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Riserva nazionale*). 1. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie che sulla base delle risultanze dell'anagrafe del bestiame risultano non allevare bestiame bovino da latte, sono attribuiti ad una riserva nazionale articolata in consegne e vendite dirette e costituita dalla differenza fra l'ammontare delle quote assegnate ai produttori e l'entità della quota nazionale.

***4. 14.**

Prestamburgo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Riserva nazionale*). 1. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie che sulla base delle risultanze dell'anagrafe del bestiame risultano non allevare bestiame bovino da latte, sono attribuiti ad una riserva nazionale articolata in consegne e vendite dirette e costituita dalla differenza fra l'ammontare delle quote assegnate ai produttori e l'entità della quota nazionale.

***4. 22.**

Poli Bortone, Franz, Aloï, Nuccio Carrara, Caruso, Losurdo, Fino, Cuscunà.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con mo-*

dificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642). 1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, sono aggiunti i seguenti commi:

« 5-ter. La riassegnazione in favore dei giovani agricoltori, di cui alla lettera a) del comma 5, titolari al 1° aprile 1997 di una quota inferiore a 200.000 Kg., è effettuata gratuitamente, in misura non superiore al 20 per cento della quota medesima, nel limite di un quarto delle quote acquisite dall'AIMA. Il quantitativo assegnato gratuitamente non può eccedere il 50 per cento del quantitativo complessivamente attribuito ai sensi del presente comma.

5-quater. I produttori beneficiari delle riassegnazioni delle quote acquisite nell'ambito del programma di cui al comma 4 perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo 1999-2000 ».

2. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è sostituito dal seguente:

« 6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede, entro un importo massimo di lire 80 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997. Con delibera del CIPE saranno individuati l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma ».

4. 23.

Poli Bortone, Franz, Aloï, Nuccio Carrara, Caruso, Losurdo, Fino, Cuscunà.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nelle aree a più alta vocazione produttiva.

4. 1.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nelle aree a più alta vocazione produttiva sino a: Consiglio del 28 dicembre 1992 con le seguenti: può essere accordato ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 che non sono stati compensati dal piano di compensazione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e.

4. 11.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nelle aree con le seguenti: nelle province.

4. 15.

Franz, Caruso, Poli Bortone, Alois, Losurdo, Fino, Antonino Carrara, Cuscunà.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: totale aggiungere le seguenti: o parziale o comunque.

4. 16.

Franz, Caruso, Poli Bortone, Alois, Losurdo, Fino, Nuccio Carrara, Cuscunà.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di lire 800 mila a capo e di lire 400 per kg. di quota posseduta con le seguenti: di lire tre milioni a capo.

4. 7.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, De Ghislazoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: lire 800 mila a capo con le seguenti: lire 1.500.000 a capo.

4. 24.

Poli Bortone, Franz, Alois, Nuccio Carrara, Caruso, Losurdo, Fino, Cuscunà.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: lire 800 mila a capo con le seguenti: un milione di lire a capo.

4. 17.

Franz, Poli Bortone, Losurdo, Alois, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Cuscunà.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e di lire 400 per kg. con le seguenti: e di lire 500 per kg.

4. 3.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: dell'AIMA a: autorizzazione.

4. 18.

Franz, Poli Bortone, Losurdo, Alois, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Cuscunà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio di cui al comma 1 confluiscano nella riserva nazionale e, a partire dal 1° aprile 1997, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in proporzione ai quantitativi di riferimento ad esse attribuiti, quali risultano dalla somma dei quantitativi assegnati, ai sensi del predetto regolamento (CEE) 3950/92 ai singoli produttori che operano nelle medesime regioni e province autonome.

2. Le regioni e le province autonome, nei limiti dei quantitativi loro assegnati ai sensi del comma 2, provvedono a distri-

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

buire detti quantitativi, attraverso attribuzioni gratuite rivolte ai giovani produttori di età inferiore ai 40 anni che ne fanno domanda e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già titolari di una quota non inferiore a 80.000 Kg. e non superiore a 500.000 Kg. purché in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nella campagna 1996-1997 e di non aver ceduto, né affittato quote a loro assegnate nel corso delle campagne 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997.

3. L'attribuzione di cui al comma 3 non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine della campagna 1999-2000.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in complessivi 80 miliardi, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, e conseguente iscrizione nel bilancio di previsione dell'AIMA per il 1997. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

4. 25.

Poli Bortone, Franz, Alois, Nuccio Carrara, Caruso, Losurdo, Fino, Cuscunà.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ed all'AIMA.

4. 19.

Franz, Poli Bortone, Losurdo, Alois, Nuccio Carrara, Caruso, Fino, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4. 13.

Vascon, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: L'istanza deve contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda. La quota posseduta dal produttore è quindi cedibile ai sensi di quanto disposto dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

4. 12.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di affitto la domanda per il premio è presentata dal conduttore dell'azienda agricola, già titolare del quantitativo di riferimento.

***4. 5.**

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso di affitto la domanda per il premio è presentata dal conduttore dell'azienda agricola, già titolare del quantitativo di riferimento.

***4. 9.**

Ricci.

ART. 5.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Nei limiti dei quantitativi di cui all'articolo 4, comma 3, sono gratuitamente attribuiti, a domanda da presentare alle regioni e province autonome ed al-

l'AIMA entro il 31 marzo 1997, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di età inferiore ai 40 anni, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota non inferiore a 80.000 Kg. e non superiore a 500.000 kg. e che sono in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nella campagna 1996-97 e che, in ogni caso, non hanno né ceduto, né affittato quote a loro assegnate nel corso delle campagne 1994-95, 1995-96 e 1996-97.

2. L'attribuzione di cui al comma 1 non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine della campagna 1999-2000.

5. 2.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vasscon.

Al comma 1, dopo le parole: comma 3 aggiungere le seguenti: e dei quantitativi di riferimento per le vendite dirette e per le consegne risultanti dalla riserva nazionale alla data del 1° aprile 1997.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5. 1.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 1, dopo le parole: a domanda aggiungere le seguenti: quote non inferiori a 600.000 Kg., a giovani produttori di età inferiore a 40 anni, ai quali sia stato riconosciuto il piano di sviluppo, nonché

5. 50.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Al comma 1, sostituire le parole: ai giovani produttori con le seguenti: alle imprese agricole con giovani produttori attivi a titolo pieno alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5. 3.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 1, dopo le parole: giovani produttori di età inferiore a 40 anni, titolari aggiungere le seguenti: o contitolari

5. 4.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, De Ghislazoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Al comma 1, dopo le parole: titolari alla data del 1° aprile 1997 aggiungere le seguenti: ovvero collaboratori, iscritti nelle gestioni previdenziali, di una impresa con

*5. 16.

Teresio Delfino, Grillo, Peretti, Di Nardo, Marinacci.

Al comma 1, dopo le parole: titolari alla data del 1° aprile 1997 aggiungere le seguenti: ovvero collaboratori, iscritti nelle gestioni previdenziali, di una impresa con

*5. 6.

Ricci.

Al comma 1, sostituire la parola: 500.000 kg. con le seguenti: 1.000.000 kg.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi con le seguenti: in misura

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

non superiore al 30 per cento della quota medesima e comunque con un massimo di 150.000 Kg.

5. 5.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascón.

Al comma 1, sopprimere le parole: e ai produttori, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota non superiore a 60.000 Kg. o a 100.000 Kg. nelle zone di montagna.

5. 7.

De Ghislanzoni Cardoli, Santori.

Al comma 1, sostituire le parole: titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di *con le seguenti*: , alla data di entrata in vigore del presente decreto, già titolari ovvero collaboratori ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile di una impresa con.

5. 8.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso è assicurata alle predette aziende la disponibilità di un quantitativo di riferimento almeno di 200 tonnellate.

5. 9.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a livello regionale *aggiungere le seguenti*: privilegiando le regioni a maggiore vocazione produttiva.

5. 17.

Franz, Poli Bortone, Losurdo, Alois, Antonino Carrara, Caruso, Fino, Cuscunà.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le quote abbandonate ai sensi dell'articolo 4 dai produttori delle zone di produzione di formaggi DOP monotipici sono attribuite a produttori con azienda ubicata nelle medesime zone.

5. 10.

Petrini, Caccavari.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le quote attribuite ai sensi del presente articolo non possono essere vendute o affittate fino al termine della campagna di commercializzazione 1999-2000.

5. 12.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascón.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del versamento del prelievo supplementare, a partire dalla campagna di commercializzazione 1996-97, l'attuazione delle norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 è sospesa e, fino alla completa realizzazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo ed al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 642, sono applicate le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 10 della medesima legge 468 del 1992.

5. 15.

Prestamburgo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dalla campagna di commercializzazione 1996-97 e sino alla completa attuazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, nonché al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 642, sono

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

sospese le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 e, ai fini del versamento del prelievo supplementare, sono estese a tutti i produttori le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 10 della medesima legge 468 del 1992.

5. 13.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. I produttori ai quali, anteriormente al 31 marzo 1993, è stato concesso l'aiuto per il primo insediamento di cui all'articolo 7, comma 2, n. 1, del Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e successive modificazioni e sia stato assegnato nel bollettino AIMA del 29 aprile 1994 un quantitativo di latte a titolo di quota A, successivamente non confermato, sono equiparati a tutti gli effetti ai produttori di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 21 febbraio 1995, n. 46. Gli stessi produttori possono chiedere all'AIMA, entro il 30 aprile 1997, l'attribuzione del quantitativo riconosciuto nel detto bollettino EIMA.

***5. 14.**

Teresio Delfino, Grillo, Peretti,
Di Nardo, Marinacci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. I produttori ai quali, anteriormente al 31 marzo 1993, è stato concesso l'aiuto per il primo insediamento di cui all'articolo 7, comma 2, n. 1, del Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e successive modificazioni e sia stato assegnato nel bollettino AIMA del 29 aprile 1994 un quantitativo di latte a titolo di quota A, successivamente non confermato, sono equiparati a tutti gli effetti ai produttori di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 21 febbraio 1995, n. 46. Gli stessi produttori possono chiedere

dere all'AIMA, entro il 30 aprile 1997, l'attribuzione del quantitativo riconosciuto nel detto bollettino EIMA.

***5. 11.**

Ricci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. I produttori ai quali, anteriormente al 31 marzo 1993, è stato concesso l'aiuto per il primo insediamento di cui all'articolo 7, comma 2, n. 1, del Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e successive modificazioni e sia stato assegnato nel bollettino AIMA del 29 aprile 1994 un quantitativo di latte a titolo di quota A, successivamente non confermato, sono equiparati a tutti gli effetti ai produttori di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 21 febbraio 1995, n. 46. Gli stessi produttori possono chiedere all'AIMA, entro il 30 aprile 1997, l'attribuzione del quantitativo riconosciuto nel detto bollettino EIMA.

***5. 19.**

Donato Bruno, D'Ippolito.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. I produttori ai quali, anteriormente al 31 marzo 1993, è stato concesso l'aiuto per il primo insediamento di cui all'articolo 7, comma 2, n. 1, del Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e successive modificazioni e sia stato assegnato nel bollettino AIMA del 29 aprile 1994 un quantitativo di latte a titolo di quota A, successivamente non confermato, sono equiparati a tutti gli effetti ai produttori di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 21 febbraio 1995, n. 46. Gli stessi produttori possono chiedere all'AIMA, entro il 30 aprile 1997, l'attribuzione del quantitativo riconosciuto nel detto bollettino EIMA.

***5. 20.**

Antonio Pepe, Caruso, Manzoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. I produttori ai quali, anteriormente al 31 marzo 1993, è stato concesso l'aiuto per il primo insediamento di cui all'articolo 7, comma 2, n. 1, del Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e successive modificazioni e sia stato assegnato nel bollettino AIMA del 29 aprile 1994 un quantitativo di latte a titolo di quota A, successivamente non confermato, sono equiparati a tutti gli effetti ai produttori di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 21 febbraio 1995, n. 46. Gli stessi produttori possono chiedere all'AIMA, entro il 30 aprile 1997, l'attribuzione del quantitativo riconosciuto nel detto bollettino EIMA.

***5. 21.**

Ostillio.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal periodo 1996-1997 i commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati.

****5. 01.**

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dal periodo 1996-1997 i commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati.

****5. 03.**

Ricci.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(*Interventi urgenti
nel settore lattiero-caseario*).

1. Il Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1997, provvede a rimborsare i

produttori di latte che hanno versato il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede al pagamento della quota residua del prelievo supplementare dovuto dagli acquirenti, quali risultano dagli appositi elenchi redatti dall'AIMA, nonché ai relativi oneri, anche procedurali.

2. All'onere relativo al pagamento di cui al comma 1, si provvede attraverso:

a) riduzione di lire 182.684.313.450 dell'importo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

b) riduzione di lire 316.072.040.450 dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La somma residua, risultante dalla differenza tra i pagamenti di cui al comma 1 e gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, è utilizzata per finanziare i programmi di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

***5. 04.**

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vasconi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(*Interventi urgenti
nel settore lattiero-caseario*).

1. Il Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1997, provvede a rimborsare i

produttori di latte che hanno versato il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede al pagamento della quota residua del prelievo supplementare dovuto dagli acquirenti, quali risultano dagli appositi elenchi redatti dall'AIMA, nonché ai relativi oneri, anche procedurali.

2. All'onere relativo al pagamento di cui al comma 1, si provvede attraverso:

a) riduzione di lire 182.684.313.450 dell'importo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

b) riduzione di lire 316.072.040.450 dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La somma residua, risultante dalla differenza tra i pagamenti di cui al comma 1 e gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, è utilizzata per finanziare i programmi di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

*5. 06.

Poli Bortone, Franz, Alois, Cusunà, Nuccio Carrara, Caruso, Losurdo, Fino.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Affitto di quote).

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento CEE 3950/92, è consentito l'affitto temporaneo di quote in corso di campagna di commercializzazione. Tali contratti sono consentiti su tutto il terri-

torio nazionale senza alcun vincolo di ubicazione regionale e territoriale. I contratti potranno essere stipulati fino al 31 dicembre di ogni annata, redatti in forma scritta con firma autenticata degli uffici regionali e devono essere trasmessi alla regione o provincia autonoma e all'associazione di produttori di appartenenza. La regione o la provincia autonoma, verificata la correttezza di tale contratto, ed in particolare che la quota oggetto del trasferimento non sia già stata utilizzata, comunica ai produttori interessati, all'associazione dei produttori ed al caseificio, l'esito di suddetto controllo entro 30 giorni dal ricevimento del contratto stesso.

2. Per l'annata 1996-1997, in contratti di affitto temporaneo di quote possono essere stipulati fino alla data del 31 marzo 1997.

5. 02.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Affitto di quote).

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento CEE 3950/92, è consentito l'affitto temporaneo di quote in corso di campagna di commercializzazione. Tali contratti sono consentiti a livello regionale e potranno essere stipulati fino al 31 dicembre di ogni annata, redatti in forma scritta con firma autenticata degli uffici regionali e devono essere trasmessi alla regione o provincia autonoma e all'associazione di produttori di appartenenza. La regione o la provincia autonoma, verificata la correttezza di tale contratto, ed in particolare che la quota oggetto del trasferimento non sia già stata utilizzata, comunica ai produttori interessati, all'associazione dei produttori ed al caseificio, l'esito di suddetto controllo entro 30 giorni dal ricevimento del contratto stesso.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

2. Relativamente all'annata 1996/1997, i contratti di affitto temporaneo di quote possono essere stipulati alla data del 31 marzo 1997.

5. 05.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: per il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria.

6. 3.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 miliardi *con le seguenti:* 200 miliardi.

6. 2.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Sopprimere i commi 3 e 4.

6. 1.

Vascon, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: accertare *aggiungere le seguenti:* le modalità di funzionamento del regime del prelievo supplementare e

7. 1.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1, dopo la parola: accertare *aggiungere le seguenti:* le responsabilità circa la non applicazione del regime delle quote latte a far data dal 1984 e.

7. 22.

Poli Bortone, Franz, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 1, sostituire le parole: la sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati *con le seguenti:* le cause della mancata attuazione del regime delle quote latte da parte dell'Italia e le relative responsabilità da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'AIMA e dell'UNALAT.

7. 7.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: anche in relazione *sino alla fine del comma con le seguenti:* nonché di accettare le responsabilità del Ministero delle risorse agricole, dell'AIMA e dell'UNALAT, in merito alla mancata applicazione del regime delle quote latte da parte dell'Italia, e di verificare la legittimità del superprelievo applicato alle produzioni relative alla campagna 1995-96.

7. 8.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dai soggetti dalle stesse incaricati.

7. 2.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: su proposta sino a: forestali.

7. 13.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: undici.

7. 3.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , integrati con cinque rappresentanti designati dalle regioni.

7. 23.

Poli Bortone, Franz, Alois, Cuscunà, Carrara, Caruso, Losurdo, Fino.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , integrati con quattro rappresentanti designati dalle regioni.

7. 4.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 3 dopo le parole: archivi pubblici aggiungere le seguenti: nonché agli atti di commissioni, anche bicamerali, appositamente istituite.

7. 21.

Poli Bortone, Franz, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'insediamento con le seguenti: di pubbli-

cazione del decreto di nomina sulla *Gazzetta Ufficiale*.

7. 20.

Poli Bortone, Franz, Nuccio Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: il trattamento di missione sino a: dirigente generale con le seguenti: il gettone di presenza dei consiglieri comunali di capoluogo di provincia con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti.

7. 12.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997,

7. 14.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Il Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1997, provvede a rimborsare i produttori di latte che hanno versato il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede al pagamento della quota residua del prelievo supplementare dovuto dagli acquirenti, quali risultano dagli appositi elenchi redatti dall'AIMA, nonché ai relativi oneri, anche procedurali.

7-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, si provvede attraverso:

a) riduzione di lire 182.684.313.450 dell'importo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

b) riduzione di lire 316.072.040.450 dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.

7-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La somma residua, risultante dalla differenza tra i pagamenti di cui al comma 7 e gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7-bis, è utilizzata per finanziare i programmi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

7. 9.

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vasscon.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facoltà di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-1996, con l'obbligo di versare la somma residua entro trenta giorni dall'approvazione della relazione della Commissione governativa d'indagine, di cui al comma 4, da parte del Consiglio dei ministri. Restano in ogni caso fermi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. 11.

Prestamburgo.

Al comma 7, sostituire le parole da: con l'obbligo fino alla fine del comma con le seguenti: il versamento della somma residua sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione alle competenti commis-

sioni parlamentari della relazione della commissione governativa di cui al comma 4, a fronte di parere favorevole di entrambe le commissioni parlamentari competenti espresso con voto segreto. In caso di parere motivato contrario al versamento le commissioni, su proposta dei presidenti, indicheranno i soggetti sostitutivi obbligati al versamento, le modalità dello stesso e le modalità di restituzione delle somme ai produttori se non dovute. Il Governo emana congruenti norme attuative di tale indicazione. I versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque quelli eccedenti il 25 per cento o frutto di documentati errori di imputazione del prelievo supplementare, sono restituiti attraverso gli acquirenti ai produttori entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dei produttori agli acquirenti.

7. 10.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Al comma 7, sostituire le parole da: , con l'obbligo fino alla fine del comma, con le seguenti: . Il versamento della somma residua verrà effettuato a seguito delle decisioni che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali adotterà con proprio decreto in relazione alle risultanze della Commissione d'indagine di cui al presente articolo. Il provvedimento in questione sarà emanato entro 10 giorni dalla presentazione al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali della relazione conclusiva dei lavori della Commissione e il pagamento del saldo non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. 6.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. All'articolo 10, ultimo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, le parole: « nella misura del 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 90 per cento ».

7. 5.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:***ART. 7-bis.***(Responsabilità dello Stato).*

1. Qualora la commissione governativa di indagine dovesse rivelare l'esistenza di oggettive responsabilità da parte di organismi ministeriali o da parte di organi statali tali da aver determinato, anche solo parzialmente, il superamento della quota nazionale di produzione da parte degli operatori zootecnici, lo Stato farà fronte al pagamento del superprelievo, anche solo proporzionalmente alle responsabilità riscontrate, ripetendo le somme, eventualmente già versate, agli allevatori.

7. 01.

Franz, Poli Bortone, Losurdo, Aloi, Cuscunà, Antonino Carrara, Caruso, Fino.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro della sanità con le seguenti: l'AIA.

8. 6.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 1, dopo le parole: unica banca dati aggiungere la seguente: informatica.

8. 7.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente parola: informatica.

8. 8.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8. 3.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, de Ghislazoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Il Ministero della sanità aggiungere le seguenti: con il supporto dell'AIA.

8. 9.

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Aloi, Cuscunà.

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

5-ter. Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, il Ministero della sanità ed i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si avvalgono dell'Associazione italiana allevatori (AIA) e delle sue associate per le operazioni di approvvigionamento, distribuzione e marchiatura del bestiame.

***8. 1.**

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, de Ghislazoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

5-ter. Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, il Ministero della sanità ed i Servizi veterinari delle unità sanitarie locali si avvalgono dell'Associazione italiana allevatori (AIA) e delle sue associate per le operazioni di approvvigionamento, distribuzione e marchiatura del bestiame.

***8. 4.**

Caruso, Franz, Cuscunà.

Sopprimere il comma 6.

8. 5.

Prestamburgo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al fine di garantire che lo svolgimento delle prestazioni del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) avvenga nel pieno rispetto delle norme comunitarie sulla libera concorrenza, la proroga della convenzione 28 novembre 1991, approvata con decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991, è subordinata al parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, che sono chiamate ad esprimersi entro il 31 marzo 1997.

8. 2.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

ART. 9.

Sopprimere.

***9. 1.**

Vascon, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Sopprimere.

***9. 2.**

Prestamburgo.

ART. 11.

Sopprimere.

***11. 13**

Vascon, Anghinoni, Dozzo, Lembo.

Sopprimere.

***11. 20.**

Franz, Poli Bortone, Carrara, Losurdo, Fino, Caruso, Alois, Cuscunà.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Interventi urgenti nel settore lattiero-caseario e disposizioni di carattere previdenziale).

1. Il Ministero del Tesoro, entro il 31 marzo 1997, provvede a rimborsare i produttori di latte che hanno versato il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede al pagamento, in due rate, la prima entro il 30 giugno del 1997, la seconda entro il 31 gennaio 1998, della quota residua del prelievo supplementare dovuto dagli acquirenti, quali risultano dagli appositi elenchi redatti dall'AIMA.

2. All'onere relativo al pagamento di cui al comma 1, determinato in complessivi 370 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 325 miliardi, l'accantonamento per il 1997 e, per lire 45 miliardi, l'accantonamento per il 1998, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed indeterminato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. All'onere relativo ai contributi cui al comma 3, valutato in complessivi 29 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 19 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

11. 14.

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vasscon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

1. Per la rata relativa al quarto trimestre del 1996 e prevista una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato, nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per le ulteriori rate relative all'anno 1997, mentre per gli anni 1998 e 1999 è

fissata nella misura del 40 per cento. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed indeterminato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996, nonché alle rate relative agli anni 1997, 1998 e 1999 sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e di 20 punti, per il 1997, e di 10 punti percentuali per gli anni 1998 e 1999 nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 1.500 miliardi per il 1997 e in lire 1.350 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, al luogo parzialmente utilizzando, per lire 1.500 miliardi per il 1997 e per lire 1.300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

11. 28.

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vasscon.

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

*11. 4.

Malentacchi, Muzio, Strambi.

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

*11. 19.

Prestamburgo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 con le seguenti: al secondo e terzo trimestre 1996.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo, sostituire le parole: all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 *con le seguenti:* all'anno 1996 e per gli anni 1997, 1998 e 1999.

****11. 1.**

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 *con le seguenti:* al secondo e terzo trimestre 1996.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo, sostituire le parole: all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 *con le seguenti:* all'anno 1996 e per gli anni 1997, 1998 e 1999.

****11. 12.**

Ricci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 *con le seguenti:* al secondo e terzo trimestre 1996.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo, sostituire le parole: all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 *con le seguenti:* all'anno 1996 e per gli anni 1997, 1998 e 1999.

****11. 46.**

Donato Bruno, D'Ippolito.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 *con le seguenti:* al secondo e terzo trimestre 1996.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo, sostituire le parole: all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 *con le seguenti:* all'anno 1996 e per gli anni 1997, 1998 e 1999.

****11. 47.**

Antonio Pepe, Caruso, Manzoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 *con le seguenti:* al secondo e terzo trimestre 1996.

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo;

al terzo periodo, sostituire le parole: all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 *con le seguenti:* all'anno 1996 e per gli anni 1997, 1998 e 1999.

****11. 48**

Ostillio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le seguenti parole: per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 *con le seguenti:* per tutte le rate dell'anno 1996.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che hanno già versato le rate relative al 1996, la differenza generatasi diventa credito previdenziale sulle rate successive, oppure è rimborsata.

11. 7.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, de Ghislazoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento *con le seguenti:* 70 per cento. Il pagamento sarà fatto trime-

stralmente all'atto delle denuncia delle giornate occupate.

11. 6.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: valutati in lire 344 miliardi per l'anno 1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 *con le seguenti:* valutati in lire 346,3 miliardi per l'anno 1997 e in lire 309 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999; *e le parole:* utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 *con le seguenti:* utilizzando per lire 346,3 miliardi per il 1997 e per lire 309 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 .

11. 43.

de Ghislanzoni Cardoli, Vincenzo Bianchi, Burani Procaccini, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Santori.

Al comma 2, sostituire le parole: al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 *con le seguenti:* al secondo e terzo trimestre dell'anno 1996.

***11. 2.**

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Al comma 2, sostituire le parole: al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 *con le seguenti:* al secondo e al terzo trimestre dell'anno 1996.

***11. 15.**

Ricci.

Al comma 2, sostituire le parole: al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 *con le seguenti:* al secondo e terzo trimestre dell'anno 1996.

***11. 45.**

Donato Bruno, D'Ippolito.

Al comma 2, sostituire le parole: al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 *con le seguenti:* al secondo e terzo trimestre dell'anno 1996.

***11. 49.**

Antonio Pepe, Caruso, Manzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997 *con le seguenti:* al secondo e terzo trimestre dell'anno 1996.

***11. 50**

Ostillio.

Al comma 2 sostituire le parole: relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 e al primo trimestre dell'anno 1997 *con le seguenti:* a decorrere dal quarto trimestre dell'anno 1996.

11. 36.

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 2 sostituire le parole: 10 punti percentuali *con le seguenti:* 20 punti percentuali.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: valutati in lire 344 miliardi per l'anno 1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 *con le seguenti:* valutati in lire 366 miliardi per l'anno 1997 e in lire 390 miliardi per

ciascuno degli anni 1998 e 1999; *e le parole*: utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 *con le seguenti*: utilizzando per lire 356 miliardi per il 1997 e per lire 390 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

11. 37.

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 2, sostituire le parole: delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 *con le seguenti*: rientranti nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE 2052/88.

11. 8.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93.

11. 17.

Caruso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 1997 il complesso delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, spetta anche alle aziende agricole ricadenti nelle aree protette nazionali e regionali, già non comprese nei territori montani.

11. 9.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'indennità ordinaria di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, abbiano prestato, nell'anno per il quale chiedono l'indennità, almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria.

11. 38.

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.

11. 41.

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «almeno cinque giornate di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinquanta giornate di lavoro».

11. 39.

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1997 i contributi agricoli unificati dovuti dai datori di lavoro agricolo per i propri operai a tempo determinato sono calcolati

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

sulla retribuzione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

11. 10.

Scarpa Bonazza Buora, Amato, Cuccu, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Piva, Santori, Scaltritti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso una economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.

11. 40.

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. I coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico della gestione dei coltivatori diretti; mezzadri e coloni, qualora riprendano l'attività agricola di lavoro autonomo, versano alla predetta gestione un contributo pari al 20 per cento di quanto dovuto ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. I supplementi per contributi versati nella predetta gestione, nel caso di titolari di pensione al minimo, vengono assorbiti dall'integrazione al minimo in misura non superiore a 20 punti percentuali.

11. 3.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 6 comma 1, lettera d) della legge 31 marzo 1979, n. 92, sono aggiunte le seguenti parole: « comprese le attività di cernita, pulitura e di imballaggio dei prodotti stessi ».

11. 11.

Caruano, Nardone, Cennamo, Paolo Rubino.

Aggiungere, in fine , il seguente comma.

4-bis. I lavoratori accertati ed iscritti con qualifica di piccolo colono o di compartecipazione familiare negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 marzo 1970, n. 83, degli anni 1995 e precedenti, a seguito di rapporti di lavoro dichiarati alle sezioni circoscrizionali o locali della manodopera agricola, conservano il diritto all'iscrizione per i periodi accertati e le giornate accreditate.

11. 35

Mangiacavallo, Bastianoni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Regolarizzazione contributiva).

1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'articolo 18, commi 6 e seguenti, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 1997. Conseguentemente, fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati. La regolarizzazione è ammessa per le posizioni debitorie relative agli anni 1996 e precedenti in scadenza entro la data 31 marzo 1997. La domanda di regolarizzazione, a pena di inammissibilità della stessa, è corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si sarebbe dovuto versare alla data

del 31 marzo 1996 ai fini della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto è effettuato, per l'anno 1997, in due rate trimestrali decorrenti dal 20 settembre 1997 e, successivamente, in rate quadrimestrali consecutive, in numero non superiore a 23, decorrenti dal 20 aprile 1998. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui al citato articolo 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo articolo 18 della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1996. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo articolo 18 è adeguato all'anno 1997.

2. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima e seconda rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 1 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 20 aprile 1998.

*11. 01.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Regolarizzazione contributiva).

1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'articolo 18, commi 6 e seguenti, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 1997. Conseguentemente, fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati. La regolarizzazione è ammessa per le posizioni debitorie relative agli anni 1996 e precedenti in scadenza entro la data 31 marzo 1997. La domanda di regolarizza-

zione, a pena di inammissibilità della stessa, è corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si sarebbe dovuto versare alla data del 31 marzo 1996 ai fini della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto è effettuato, per l'anno 1997, in due rate trimestrali decorrenti dal 20 settembre 1997 e, successivamente, in rate quadrimestrali consecutive, in numero non superiore a 23, decorrenti dal 20 aprile 1998. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui al citato articolo 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo articolo 18 della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1996. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo articolo 18 è adeguato all'anno 1997.

2. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima e seconda rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 311, hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 1 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 20 aprile 1998.

*11. 018.

Donato Bruno.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Regolarizzazione contributiva).

1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'articolo 18, commi 6 e seguenti, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 1997. Conseguentemente, fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati. La

regolarizzazione è ammessa per le posizioni debitorie relative agli anni 1996 e precedenti in scadenza entro la data 31 marzo 1997. La domanda di regolarizzazione, a pena di inammissibilità della stessa, è corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si sarebbe dovuto versare alla data del 31 marzo 1996 ai fini della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto è effettuato, per l'anno 1997, in due rate trimestrali decorrenti dal 20 settembre 1997 e, successivamente, in rate quadriennali consecutive, in numero non superiore a 23, decorrenti dal 20 aprile 1998. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui al citato articolo 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo articolo 18 della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1996. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo articolo 18 è adeguato all'anno 1997.

2. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima e seconda rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 1 ovvero in 23 rate quadriennali consecutive decorrenti dal 20 aprile 1998.

*11. 022.

Antonio Pepe, Caruso, Manzoni.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(*Regolarizzazione contributiva*).

1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'articolo 18, commi 6 e seguenti, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è dif-

ferito al 30 giugno 1997. Conseguentemente, fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati. La regolarizzazione è ammessa per le posizioni debitorie relative agli anni 1996 e precedenti in scadenza entro la data 31 marzo 1997. La domanda di regolarizzazione, a pena di inammissibilità della stessa, è corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si sarebbe dovuto versare alla data del 31 marzo 1996 ai fini della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa vigente alla predetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto è effettuato, per l'anno 1997, in due rate trimestrali decorrenti dal 20 settembre 1997 e, successivamente, in rate quadriennali consecutive, in numero non superiore a 23, decorrenti dal 20 aprile 1998. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui al citato articolo 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo articolo 18 della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1996. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo articolo 18 è adeguato all'anno 1997.

2. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima e seconda rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 311, hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 1 ovvero in 23 rate quadriennali consecutive decorrenti dal 20 aprile 1998.

*11. 013

Ostillio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere in

fine le seguenti parole: « ed il termine per la regolarizzazione è fissato al 31 dicembre 1997 ».

11. 07.

Teresio Delfino, Grillo, Peretti,
Di Nardo, Marinacci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

« 75-bis. Le società di fatto e le comunione esistenti alla data del 1° gennaio 1997 possono essere modificate, entro il 31 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad un imposta sostitutiva di lire 250.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione in agricoltura preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese ».

11. 06.

Ricci.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Le società di fatto, le comunioni in agricoltura esistenti alla data del 19 febbraio 1996, possono essere modificate, entro il 30 giugno 1997, in imprese individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo per la

variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o alla comunione in agricoltura preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese.

11. 09.

de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa
Bonazza Buora, Santori,
Amato, Cuccu, Misuraca,
Piva, Scaltritti.

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

« ART. 11-bis. - 1. In relazione alla situazione di crisi del comparto del formaggio Pecorino romano, è assegnata all'AIMA la somma di 10 miliardi di lire per l'acquisto pubblico dei derivati del latte ovino da destinare agli aiuti alimentari agli indigenti. L'intervento straordinario dell'AIMA è indirizzato a favore dei produttori di latte ovino e di Pecorino romano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro. »

11. 020.

Cherchi, Attili, Altea, Dedoni,
Carboni, De Murtas, Meloni,
Manca, Soro.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

« 75-bis. Le società di fatto e le comunioni esistenti alla data del 1° gennaio 1997 possono essere modificate, entro il 30 giugno 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione sono assogget-

tati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad un imposta sostitutiva di lire 250.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione in agricoltura preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese ».

11. 02.

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I lavoratori agricoli, attualmente iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'iscrizione alla gestione previdenziale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, senza il pagamento di oneri aggiuntivi per il pregresso e mantenendo i diritti previdenziali acquisiti nonché le prestazioni percepite.

***11. 03.**

Grillo, Di Nardo, Teresio Delfino, Peretti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I lavoratori agricoli, attualmente iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'iscrizione alla gestione previdenziale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, senza il pagamento di oneri

aggiuntivi per il pregresso e mantenendo i diritti previdenziali acquisiti nonché le prestazioni percepite.

***11. 019.**

Donato Bruno.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I lavoratori agricoli, attualmente iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'iscrizione alla gestione previdenziale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, senza il pagamento di oneri aggiuntivi per il pregresso e mantenendo i diritti previdenziali acquisiti nonché le prestazioni percepite.

***11. 021.**

Antonio Pepe, Caruso, Manzoni.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I lavoratori agricoli, attualmente iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'iscrizione alla gestione previdenziale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, senza il pagamento di oneri aggiuntivi per il pregresso e mantenendo i diritti previdenziali acquisiti nonché le prestazioni percepite.

***11. 023**

Ostillio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il primo periodo dell'articolo 34, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dalla presentazione della dichiarazione e possono assolvere agli obblighi documentali e contabili in base agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

****11. 05.**

Ricci,

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il primo periodo dell'articolo 34, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dalla presentazione della dichiarazione e possono assolvere agli obblighi documentali e contabili

in base agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

****11. 08.**

Teresio Delfino, Grillo, Peretti,
Di Nardo, Marinacci.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Previdenza in agricoltura).

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) del comma 24 è sostituita dalla seguente:

c) equiparazione dell'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione europea;

11. 010

Santori, de Ghislanzoni Cardoli,
Amato, Cuccu, Misuraca,
Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Imprenditori agricoli a titolo principale).

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne ».

2. I soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne, e che si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale tenuti dal sop-

presso SCAU, hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire le relative prestazioni.

3. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino con il conduttore da almeno tre anni.

11. 011

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Imprese del verde).

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

d-bis) imprese, singole od associate, che svolgono lavori di sistemazione o manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato.

11. 012.

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previ-

denziale », sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 9-ter, il quarto periodo è soppresso.

b) al comma 3 dell'articolo 9-ter, nel primo periodo, le parole: « e 8, comma 4 », sono sostituite dalle seguenti: « e 8, commi 3 e 4 ».

c) al comma 4, terzo periodo, dell'articolo 9-quater, le parole: « il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione », sono sostituite dalle seguenti: « il terzo consegnato al lavoratore entro tre giorni dall'assunzione ».

d) al comma 9, terzo periodo, dell'articolo 9-quater, le parole: « il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione », sono sostituite dalle seguenti: « il terzo consegnato al lavoratore entro tre giorni dall'assunzione ».

e) all'articolo 9-quater, il comma 16 è soppresso.

11. 015

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi previdenziali ed assistenziali omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare, a domanda, la loro posizione debitoria nei confronti dell'INPS mediante il versamento, entro il 30 giugno 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi.

2. La regolarizzazione può avvenire anche in 32 rate trimestrali consecutive di uguali importo, la prima delle quali da versare entro il 30 giugno 1997. Sulle rate successive alla prima è dovuto l'interesse del 5 per cento annuo per il periodo di dilazione.

3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi medesimi. La regolarizzazione sospende provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, e subordinatamente a puntuale pagamento delle somme predette alle scadenze prefissate.

4. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989,

n. 389, e le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni.

5. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini dei commi 1 e 2, anche contributi che hanno formato oggetto di procedura di regolarizzazione agevolata, a sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito residuo. In tal caso le somme eventualmente già versate a titolo di interessi si imputano ai contributi.

11. 016

Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Cuccu, Misuraca, Piva, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 12 marzo 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Brunetti, Eduardo Bruno, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Rivera, Ruzzante, Sales, Veltroni, Visco.

(*Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.*)

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Cassini, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(*Alla ripresa pomeridiana dei lavori.*)

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Brunetti, Eduardo Bruno, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Rivera, Ruzzante, Sales, Sinisi, Soriero, Veltroni, Visco, Vita.

(*Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana dei lavori.*)

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Cassini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Ma-

roni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Annunzio proposte di legge.

In data 11 marzo 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ROMANI: « Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della riproduzione illecita di opere audiovisive » (3393);

VINCENZO BIANCHI: « Abrogazione dell'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, in materia di integrazione delle commissioni per la liquidazione degli indennizzi a cittadini e ditte italiani nei territori delle ex colonie e all'estero » (3394);

SPINI: « Riordinamento degli usi civici » (3395);

NOCERA e FRONZUTI: « Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti » (3396);

MANTOVANO ed altri: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n 309, in materia di uso e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché in materia di misure alternative alla detenzione in favore dei tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero » (3397);

MICHELANGELI: « Istituzione dei centri per i giovani » (3398).

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

TATTARINI e MUSSI: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'incremento delle razze equine e norme in materia di sostegno dell'ippicoltura » (3399);

SOSPIRI: « Istituzione del servizio civile nazionale » (3400);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Inderogabilità delle tariffe minime per le prestazioni rese dai dottori commercialisti e dai ragionieri » (3401).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 11 marzo 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2051. — « Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico » (*approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato*) (3392).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla IV Commissione (Difesa):

CARDIELLO ed altri: « Nuove nome sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito » (3198) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla VI Commissione (Finanze):

PALMIZIO ed altri: « Agevolazioni fiscali per favorire gli interventi di manutenzione, recupero e restauro del patrimonio edilizio » (3120) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

ALBONI ed altri: « Agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazione e di manu-

tenzione straordinaria di immobili » (3305) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

alla VII Commissione (Cultura):

SCRIVANI ed altri: « Statalizzazione dell'Istituto musicale 'Gaetano Braga' di Teramo » (2910) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

SCRIVANI ed altri: « Istituzione del sistema archeologico regionale abruzzese » (2911) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XI;*

alla X Commissione (Attività produttive):

CALZOLAIO e LORENZETTI: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (179) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII e XIII;*

PEZZONI ed altri: « Norme per la tutela degli strumenti ad arco prodotti dalla liuteria italiana » (2861) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII;*

alla XI Commissione (Lavoro):

SCRIVANI ed altri: « Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961 » (2912) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

MANZIONE: « Norme per l'immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali » (3275) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V;*

alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

ACIERNO ed altri: « Proroga, per le imprese artigiane, dei termini previsti dal

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori» (3211) *Parere delle Commissioni I, VIII e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 5 marzo 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione ARMOSINO ed altri n. 7-00132, concernente il differimento del termine per esercitare l'opzione per la determinazione dell'IVA nei modi ordinari e per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sui redditi, approvata nella seduta della VI Commissione (Finanze) del 6 febbraio 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 10 marzo 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alle interrogazioni GUIDI n. 3-00252 e CENTO n. 3-00257 nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 1997, concernenti le dotazioni organiche del personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di San Vittore a Milano.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettere in data

11 marzo 1997, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: STEFANI ed altri n. 9/2371/10, concernente provvedimenti per favorire le esportazioni da parte delle piccole e medie imprese e ANGELICI n. 9/2371/45, concernente programmi di promozione industriale nell'area di Taranto, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 1996; BOCCIA ed altri n. 9/2810/9, concernente il completamento di opere infrastrutturali per le zone della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 1996.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals).

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 aprile 1997.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 MARZO 1997

sensi dell'articolo 2, comma 206, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sulla bozza della deliberazione che il CIPE si accinge a emanare in materia di programmazione negoziata.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 marzo 1997.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 7 marzo 1997, in adempimento a

quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Lizzanello (Lecce), Modugno (Bari), Ponna (Como), Genzano (Roma).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

*Du 1
142*